

I.M.U. 2022

aliquota ordinaria 10,60‰ da applicarsi:

- alle aree fabbricabili;
- agli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5.

aliquota agevolata 6‰ da applicarsi:

- alle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9 (per abitazione principale si intende l'unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

aliquota agevolata 8,60‰ da applicarsi:

- alle unità immobiliari e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2 (cantina), C/6 e C/7, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado (nonni e nipoti) e in linea collaterale fino al secondo grado (fratelli e sorelle) ed adibite ad abitazione principale. Tale circostanza andrà documentata attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, utilizzando l'apposito modulo disponibile nel sito internet comunale nella sezione "Guida alla nuova IMU". **La dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni**, in caso contrario deve essere inviata entro il 30/12 dell'anno dell'avvenuta variazione apposita dichiarazione;
- ulteriori pertinenze dell'abitazione principale;
- immobili appartenenti alle categorie catastali A/10, B/7, B/8, C/1, C/2 (magazzini e locali di deposito che non rientrano nelle pertinenze di immobili ad uso abitativo), C/3, D/1, D/2, D/4, D/6, D/7, D/8;

aliquota agevolata 9,70‰ da applicarsi:

- alle unità immobiliari e relative pertinenze locate a canone libero ed adibite ad abitazione principale del locatario. Tale circostanza andrà documentata attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet comunale nella sezione "Guida alla nuova IMU". entro il 30/06; **la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni**, in caso contrario deve essere inviata entro il 30/12 dell'anno dell'avvenuta variazione apposita dichiarazione;

aliquota agevolata 7,28‰ da applicarsi:

- alle unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato con conduttore residente. Tale circostanza andrà documentata attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet comunale nella sezione "Guida alla nuova IMU", entro il 30/06; **la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni**, in caso contrario deve essere inviata entro il 30/12 dell'anno dell'avvenuta variazione apposita dichiarazione;

aliquota agevolata 7,95 da applicarsi:

- alle unità immobiliari concesse in locazione a canone concordato con conduttore NON residente. Tale circostanza andrà documentata attraverso dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della L. 445/2000, mediante l'utilizzo dell'apposito modulo disponibile nel sito internet comunale nella sezione "Guida alla nuova IMU", entro il 30/06; **la dichiarazione ha valore anche per gli anni successivi se non intervengono modificazioni**, in caso contrario deve essere inviata entro il 30/12 dell'anno dell'avvenuta variazione apposita dichiarazione;

aliquota ordinaria 10,60‰ da applicarsi:

- alle unità immobiliari non ricomprese nelle altre aliquote (es.: case tenute a disposizione e relative pertinenze, fabbricati classificati in categoria D/10 che hanno perso i requisiti di ruralità).

aliquota ordinaria 1 ‰ da applicarsi:

- ai fabbricati rurali strumentali

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

€ 200,00

SCADENZE DEL PAGAMENTO IN 2 RATE

- Acconto 16/06/2021 (ART.6 comma8 DL 330/1994 convertito con L,473/1994)
- Saldo 16/12/2021 (ART.6 comma8 DL 330/1994 convertito con L,473/1994)

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'I.M.U. si versa con **modello F24**, disponibile presso gli sportelli postali e bancari.